



Dr. Rachele Reina
Notaio

N.3495 del repertorio

N.2914 della raccolta

-----VERBALE DI ASSEMBLEA-----

-----R E P U B B L I C A - I T A L I A N A-----

L'anno duemilaventitre, il giorno sei del mese di ottobre,
alle ore diciannove

-----6/10/2023 ore 19:00-----

Registrato a Catania

In Catania via Re Martino 195-----

Serie 1T n. 35834

innanzi a me, dr. Rachele REINA Notaio in Catania ed iscritto
nel ruolo del Collegio dei Distretti riuniti di Catania e
Caltagirone

del 13-10-2023

-----presenti i testi-----

- TROINA Cristina Antonella, nata a Catania il 28 agosto 1977
ed ivi residente in Via Galati n.69;-----

- LOMBARDO Luca, nato a Catania il 12 maggio 1990 ed ivi
residente in Viale Moncada n.17-----

-----è presente-----

- PACE Valeria, nata a Catania il 24 marzo 1989, quale
Presidente del consiglio direttivo e legale rappresentante
dell'Associazione Gli Equilibristi HIBM con sede in San
Giovanni La Punta via Sottotenente Scalia 19 ove domicilia,
codice fiscale 90049510879, costituita con atto ai rogiti del
Notaio Giuseppe REINA da Catania in data 20 aprile 2012 rep.
n. 44373/25223-----

La predetta, della cui identità personale io, Notaio, sono
certo, alla contemporanea presenza dei testimoni, mi fa
richiesta di redigere il presente verbale di assemblea dei
soci della predetta associazione riunita in questo giorno,
luogo ed ora, seppure in mancanza di formale convocazione, ma
con la presenza, in proprio o per delega agli atti sociali, di
tutti i soci e dell'intero organo amministrativo, per
discutere e deliberare sul seguente-----

-----ordine del giorno-----

1) Adozione di un nuovo statuto sociale-----

2) Varie ed eventuali;-----

Assume la presidenza dell'assemblea, per designazione unanime
della stessa il presidente signora PACE Valeria la quale
constata preliminarmente la validità della stessa, essendo
presenti in proprio o per delega agli atti sociali i soci
signori: PACE Federica, PACE Valeria, SERENO Luigi, nonché
l'intero organo amministrativo, i quali dichiarano tutti di
essere sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.
Introducendo il primo punto all'ordine del giorno, il
presidente propone di adottare un nuovo statuto sociale già
trasmesso ai soci-----

In conseguenza di quanto esposto dopo breve discussione,
l'assemblea, all'unanimità,-----

-----d e l i b e r a-----

1)- di adottare il nuovo statuto sociale così come proposto
dal Presidente-----

Il nuovo statuto sociale si allega al presente verbale sotto

la lettera A) previa lettura da me Notaio datane in assemblea,
presenti i testi , alla comparente. -----
Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo
chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea
alle ore diciannove e cinquanta.-----
La comparente dichiara di non poter sottoscrivere per parsi
agli arti superiori -----
Dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte da me
scritto su un foglio per quattro facciate, il presente verbale
è stato pubblicato mediante lettura datane da me, Notaio,
presenti i testi, in Assemblea, alla parte che lo approva.----
TROINA Cristina Antonella-----
LOMBARDO Luca-----
-----Dr. Rachele REINA, Notaio-----

----- Allegato "A" all'atto in data -----
----- 06.10.2023 n.2914 di raccolta -----

----- STATUTO -----
----- Associazione di Promozione Sociale (APS) -----

----- ART. 1 -----
----- (Denominazione, sede e durata) -----

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: **Gli Equilibristi HIBM APS**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di *San Giovanni La Punta in Via Sottotenente Scalia 19*.

L'Associazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione dell'Organo di Amministrazione. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. L'associazione ha durata illimitata.

Vengono chiamati a formare il primo organo di amministrazione che resterà in carica il prossimo triennio i signori: -----

PACE VALERIA#####presidente-----

PACE FEDERICA#####vicepresidente-----

SERENO LUIGI#####tesoriere-----

SERENO ROSALBA#####segretario-----

----- ART. 2 -----
----- (Scopo, finalità e attività) -----

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:-----

L'Associazione in particolare ha come scopo quello di:-----

-far conoscere e riconoscere l'HIBM (Hereditary Inclusion Body Miopathy) meglio conosciuta come Miopatia GNE, promuovendo tutte le ricerche che permettano, direttamente e indirettamente, la comprensione di tale malattia genetica rara;-----

-promuovere la speranza di una terapia e di cura sensibilizzando i medici di base per renderli più edotti su questa patologia e sui problemi da essa derivanti;-----

-promuovere l'approccio fisioterapico e psicologico e la prevenzione con indagini genetiche in fase precoce,-----
all'occorrenza anche in Paesi Esteri.-----

-favorire la divulgazione di ogni informazione utile a migliorare la condizione di vita dei pazienti affetti da tale patologia rara;-----

-difendere gli interessi dei pazienti, anche rivendicando, in

base all'art. 32 della Costituzione Italiana, il riconoscimento ai loro diritti, anche da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

-sensibilizzare l'opinione pubblica, i poteri pubblici e tutti gli organismi e istituzioni, sul piano nazionale o internazionale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione per l'espletamento delle proprie attività potrà costituire apposite sezioni e convenzionarsi con Enti Locali secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dall'Organo di Amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

-l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

-la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Le domande di iscrizione dei singoli associati devono pervenire all'Associazione Gli Equilibristi HIBM - unitamente alla quota associativa o all'attestazione del versamento effettuato ed implicano tutte le norme del presente Statuto. In assenza di comunicazione scritta contraria, dopo trenta giorni dalla presentazione all'organo di amministrazione, la domanda si considera accolta. L'accoglimento della domanda comporta, per il nuovo associato, l'obbligo del pagamento della quota di adesione che non è in nessun caso rimborsabile.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite. L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità

di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

I soci hanno diritto al recesso, con decorrenza immediata, mediante comunicazione scritta alla Segreteria. Il recesso da parte di un'organizzazione associativa deve essere motivato e deliberato dai suoi organi interni.

Il socio è considerato moroso quando non è in regola con il pagamento della quota associativa. Prima che sia deliberata la morosità, l'associato dovrà essere invitato a porsi in regola con i pagamenti entro il termine di novanta giorni.

L'esclusione di un socio si ha quando intervengono gravi motivi tali da rendere incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Oltre ai casi previsti dalla Legge, tale disciplina si applica quando:

- non si osservano le disposizioni dello Statuto;
- in qualunque modo si danneggi o si tenti di danneggiare gli interessi e/o gli scopi dell'Associazione.

Il socio che cessa di far parte dell'Associazione non ha diritto al rimborso della quota versata. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il segretario;
- il tesoriere.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.-----
Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.-----

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione a mezzo posta elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.-----

Le deliberazioni possono essere validamente adottate anche mediante votazione espressa per lettera, telegrafo, telefax o posta elettronica se deliberate dall'Organo di amministrazione al momento della convocazione.-----

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.-----

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.-----

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:-----

-nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----

-approva il bilancio di esercizio;-----

-delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----

-delibera sulla esclusione degli associati;-----

-delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;-----

-approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;-----

-delibera lo scioglimento;-----

-delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;-----

-delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.-----

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.-----

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.-----

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto

favorevole della maggioranza dei presenti.-----
Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di
almeno i tre quarti degli associati.-----

ART. 8-----

-----**(Organo di amministrazione)**-----

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle
volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale
risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi
motivi, *revocato* con motivazione.-----

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di
amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto
di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi
associativi.-----

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo
organo:-----

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;-----
- formulare i programmi di attività associativa sulla base
delle linee approvate dall'Assemblea;-----
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio
sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento
delle soglie di legge;-----
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la
previsione e la programmazione economica dell'esercizio;-----
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;-----
- delibera la destinazione degli utili e degli avanzi di
gestione agli scopi istituzionali;-----
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli
associati;-----
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività
associative;-----
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di -----
proprietà dell'associazione o ad essa affidati.-----

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di
componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea.-----

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le
persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti
associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle
cause di ineleggibilità e di decadenza.-----

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando
è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni*
dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza
dei presenti.-----

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è
generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono
opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico
nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne
erano a conoscenza.-----

ART. 9-----

-----**(Presidente)**-----

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il VicePresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.10

(Segretario)

Il Segretario coordina l'attività dell'Associazione ed i rapporti con organismi ed altri enti, cura redige e custodisce i verbali delle riunioni. Spetta in particolare al Segretario:

-Vigilare sulla vita organizzativa ed amministrativa dell'Associazione;

-Firmare, insieme con il Presidente, gli atti di straordinaria amministrazione e, disgiuntamente, gli Atti delegati dal Presidente;

-Svolgere tutte le funzioni a lui delegate dall'Organo di Amministrazione;

-Ricevere e spedire la corrispondenza dell'Associazione;

-Iscrivere soci;

-Promuovere l'informazione attraverso opuscoli, mass media o comunque con i mezzi giudicati maggiormente adatti.

ART.11

(Tesoriere)

Il Tesoriere si occupa di tutta la parte economico amministrativa dell'Associazione, in particolar modo spetta al Tesoriere:

-Provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'Organo di Amministrazione;

- Egli è responsabile della contabilità della cassa, della conservazione dei beni dell'Associazione e dei relativi Atti secondo le direttive del Presidente;

-Vigilare sulla vita organizzativa ed amministrativa

dell'Associazione;-----
-iscrivere i soci;-----
-raccolgere i contributi dei tesserati;-----
-creare un database con i dati e le informazioni ricevute.-----

ART. 12-----

----- (Patrimonio)-----

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è *utilizzato* per lo svolgimento delle attività statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

ART. 13-----

----- (Divieto di distribuzione degli utili)-----

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di *recesso* o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

ART. 14-----

----- (Risorse economiche)-----

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.-----

ART. 15-----

----- (Bilancio di esercizio)-----

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.-----
Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.-----
L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario* e *strumentale* delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.-----

ART. 16-----

----- (Libri)-----

L'associazione deve tenere i seguenti libri:-----
-libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;-----
-registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;-----
-libro delle adunanze e delle deliberazioni *dell'Assemblea*, in

cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;-----
-libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;-----
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi nei 15 (quindici) giorni precedenti all'assemblea che approva il bilancio.-----

ART. 17-----

----- (Volontari) -----

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.-----

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.-----

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.-----

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.-----

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117-----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.-----

ART. 18-----

----- (Lavoratori) -----

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.-----

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. -----

ART. 19-----

----- (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo) -----

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.-----

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. -----

----- **ART. 20** -----

----- **(Rinvio)** -----

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.-----

TROINA Cristina Antonella-----

LOMBARDO Luca-----

-----Dr. Rachele REINA, Notaio-----